



COMUNE DI BITONTO

PROVINCIA DI BARI

Ufficio Gestione e Riscossione ICI-TARSU – Concessionario CERIN srl

Tel.: 080.3749308 Fax:080.3749194 Indirizzo internet: www.cerinweb.it



ISTRUZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO 2012

Premesso che, la normativa sull'IMU è tuttora in fase di modifica da parte del Parlamento e che le indicazioni di seguito fornite potrebbero essere soggette a variazione a seguito di eventuali evoluzioni legislative.

Visto il D.L. 201/2011 che ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dal 01-01-2012, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria a carico dei proprietari di terreni agricoli, aree edificabili e fabbricati, compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze. Si elencano pertanto, di seguito, le aliquote e le modalità di applicazione della IMU.

- Aliquota ordinaria per gli immobili e per le ipotesi diverse da quelle in seguito elencate	0,76%
---	--------------

Altre aliquote:

a) Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soggetti passivi residenti nel Comune (sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in Catasto; per pertinenze si intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità per ciascuna categoria ed a condizione che siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale). N.B.:Per abitazione principale si intende una unica unità iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, nella quale il soggetto passivo e i suoi familiari dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente.	0,40%
---	--------------

Alla data odierna il Comune di Bitonto non ha deliberato aliquote IMU differenti da quelle stabilite dallo Stato ma ha comunque tempo per modificarle fino al prossimo 30 settembre. Per quest'anno, inoltre, anche lo Stato potrà approvare ulteriori modifiche alle aliquote di base entro il 10 dicembre, dopo aver valutato il gettito del primo versamento.

CHI DEVE PAGARE L'IMU

Il versamento dell'IMU è dovuto dai proprietari dell'immobile o dai possessori di ogni altro diritto di godimento (titolari di uso, usufrutto, usucapione ecc.).

Si comunica che, a partire dal 01-01-2012, l'abitazione concessa in uso gratuito non è più assimilabile all'abitazione principale; pertanto, il calcolo dell'imposta, sarà effettuato utilizzando l'aliquota ordinaria del 0,76% senza applicazione di alcuna detrazione.

Per i coniugi separati, ai soli fini IMU, l'assegnazione della casa coniugale si intende effettuata a titolo di "diritto di abitazione", pertanto il versamento dell'imposta compete esclusivamente al coniuge assegnatario al 100%, a prescindere dal possesso.

E' soggetto al versamento anche il fabbricato ad uso abitativo che godeva dell'esenzione ai fini I.C.I. in quanto "rurale", posseduto da coltivatore diretto, pensionato agricolo o imprenditore agricolo a titolo principale.

DETRAZIONI

Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono € 200,00 (euro duecento/00) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione a cui si aggiungono € 50,00 per ogni figlio (per un massimo di 8 figli) di età non superiore a 26 anni a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione principale.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Nel caso in cui la detrazione non trovasse totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, essa deve essere computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze. (D.L. 201/2011, art. 13 comma 10).

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato in due rate:

- la prima entro il 16 giugno (solo per l'anno 2012 la scadenza è fissata al 18 giugno in quanto il 16 trattasi di un giorno prefestivo), in misura pari alla metà dell'imposta dovuta;

- la seconda entro il 16 dicembre (solo per l'anno 2012 la scadenza è fissata al 17 dicembre in quanto il 16 cade in un giorno festivo), a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

Unicamente per l'abitazione principale il pagamento può essere dilazionato in n. 3 rate così suddivise:

- 1^ rata pari al 33% dell'imposta totale entro il 18 giugno;
- 2^ rata pari al 33% dell'imposta totale entro il 17 settembre;
- 3^ rata pari al saldo dell'imposta totale entro il 17 dicembre.

L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è superiore detto importo.



COMUNE DI BITONTO

PROVINCIA DI BARI

Ufficio Gestione e Riscossione ICI-TARSU – Concessionario CERIN srl

Tel.: 080.3749308 Fax:080.3749194 Indirizzo internet: www.cerinweb.it



L'IMU non è dovuta se l'importo annuo da versare è inferiore ad € 10,33 (Art. 22 del vigente Regolamento Generale delle Entrate). Se l'ammontare della prima rata non raggiunge € 10,33 esso va versato cumulativamente con il saldo.

Il versamento dell'imposta può essere effettuato solo ed esclusivamente con **Modello F24**, presso gli Istituti di Credito, Poste Italiane ed ovviamente anche in modo telematico, utilizzando i seguenti codici tributo:

Tipologia immobile	Codice Tributo COMUNE	Codice Tributo STATO
Abitazione Principale e relative Pertinenze	3912	-
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	-
Terreni Agricoli	3914	3915
Aree fabbricabili	3916	3917
Altri fabbricati	3918	3919

Il codice del Comune di Bitonto da inserire nel campo Codice Ente è A893.

L'Agenzia delle Entrate (Risoluzione, n. 35/E) ha previsto che nell'indicazione delle somme versate, il contribuente dovrà indicare in modo distinto la parte dell'imposta dovuta al Comune da quella di pertinenza statale.

Il mancato o tardivo versamento dell'imposta comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97 nella misura del 30% dell'imposta non versata oltre agli interessi moratori nella misura del 3% giornaliero rapportato all'anno. E' tuttavia possibile procedere al Ravvedimento Operoso con sanzioni ridotte pari a:

- 3,75% per versamento entro un anno dalla scadenza;
- 3,00% per versamento entro 30 giorni dalla scadenza.

Sono altresì dovuti gli interessi legali pari al 2,5% con maturazione giorno per giorno dalla data di scadenza alla data di effettivo versamento.

AREE FABBRICABILI

In relazione alle **aree fabbricabili** questo Comune, con deliberazione di G.C. n. 72 del 16/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, ha stabilito i valori minimi per zone omogenee, come di seguito elencato:

UBICAZIONE (Macrozona)	ZONA OMOGENEA (Microzona)	Valore Aree Fabbricabili Euro/mq
Capoluogo	B/1 – B/1 bis – B/1 ter – B/1 quarter	502,48
	B/2 – B/3	197,29
	C/1	69,87
	C/1 (167 Via Balice)	54,72
	C/2 (Via S. Spirito)	43,16
	C/2 – C/2 bis (Via Palombaio)	11,30
	D/1	53,89
	D/1 (P.I.P.)	53,89
	D/2	21,58
	D/4	88,37
	D/3 (A.S.I.)	3,96
	D/5 (S.S.98)	25,43
	F	28,26
	F (Zona Ospedaliera)	6,17
H	56,52	
Frazioni	B/4	96,59
	C/3 – C/4	55,49
	D/1 (Mariotto)	21,58
	E/4	5,09
	F	10,79

COME CALCOLARE L'IMU

Con l'introduzione dell'IMU, il D.L. 201/2011 ha stabilito un aumento dei coefficienti catastali per l'adeguamento della rendita e per il calcolo della base imponibile.



COMUNE DI BITONTO

PROVINCIA DI BARI

Ufficio Gestione e Riscossione ICI-TARSU – Concessionario CERIN srl

Tel.: 080.3749308 Fax:080.3749194 Indirizzo internet: www.cerinweb.it



Il valore imponibile ai fini IMU dei fabbricati è calcolato sulla base delle rendite risultanti in Catasto. Tale rendita è rivalutata del 5% (anche le nuove rendite) e moltiplicata per i seguenti coefficienti a seconda della destinazione d'uso degli immobili:

- **160** per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria A/10;
- **140** per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- **80** per tutti i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- **60** per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5. Il moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- **55** per tutti i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Si ricorda che i terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell'imposta in quanto il comune di Bitonto rientra nelle liste dei comuni montani, ai sensi dell'art. 15 della legge del 27 Dicembre 1977, n. 984.

Bitonto, 17/05/2012

**IL CONCESSIONARIO
C.E.R.I.N. S.r.l.**